

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 72 del 26 AGO. 2014

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
In riferimento al Verbale n.° 2013/136 CC NAS RG del 12.09.2013

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il verbale di contestazione n.° 2013/¹³⁶~~132~~ CC NAS RG del 13.09.2013 ore 09,30 redatto dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute in riferimento all'ispezione a carattere igienico sanitario effettuata dal M.A.s. UPS STURIALE Antonio unitamente al M. A.s. UPS CANNATA Gaetano (entrambi appartenenti al N.A.S. Carabinieri di Ragusa) e al Dott. Giulio BINI del Distretto Veterinario dell'ASP di Ragusa, in data 21.08.2013 ore 07,10, in Gerratana (RG) strada Mandrevecchie degli equidi trasportati sull'autocarro targato DV510WT, di proprietà e condotto dal Sig. Rizza Salvatore, nato a Ragusa il 10.11.1951, ivi residente via Marzabotto n.° 9.

Atteso che durante l'ispezione anzidetta hanno potuto appurare che 9 dei 13 cavalli e puledri trasportati erano detenuti e di proprietà della Ditta individuale **DI PASQUALE Giovanni, nato a Scicli (RG) il 29.06.1948**, ivi residente presso l'Azienda zootecnica identificata con Codice Aziendale n° IT009RG336, sita in Ragusa, C/da Maiorana, e dimorante in Ragusa, Via A. di S. Giuliano n.° 10;


Atteso che il predetto Sig. DI PASQUALE Giovanni, nella qualità di proprietario e detentore degli equidi ivi allevati, ha violato l'art.3, comma 5, del D. Lgs 16 febbraio 2001, n.° 29 *"in quanto lo stesso aveva spostato dalla propria azienda, conducendoli alla fiera del bestiame "San Bartolomeo" di Giarratana, due cavalli identificati con microchip 939333313337484 (maschio) e 941000011987760 (femmina), omettendo di accompagnarli con il passaporto"*

Considerato che l'art. 3, comma5, D. Lgs. n° 29/2011 oggetto della violazione così recita: *"Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare di una azienda, il proprietario di un equide o il detentore delegato, che sposti dall'azienda o introduca in essa un animale di cui al comma 1, senza che lo stesso sia accompagnato dal passaporto e dal documento di provenienza o modello IV, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.800 euro per ogni capo"*.

Atteso che il sopra detto verbale è stato notificato a mani del trasgressore in data 14.09.2013 ore 09,45 al trasgressore specificando la facoltà di pagare, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €1.200,00 (doppio del minimo 600 x 2 capi) ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Visti gli scritti difensivi presentati dal Sig. DI PASQUALE Giovanni, nella qualità di titolare della ditta individuale omonima, con nota prot. n.° E - 0022465 del 16.10.2013;

Viste le controdeduzioni a firma del Luogotenente Giuseppe FARACI, Comandante Int. del NAS di Ragusa ed i documenti allegati, acquisite al prot. n° E- 0014497 del 17.07.2014;



Rilevato che la responsabilità per la violazione accertata è da ascrivere al Sig. DIPASQUALE Giovanni, nella qualità sopra descritta per la seguente motivazione:

I militari, in uno al veterinario presente all'ispezione igienico sanitaria in occasione della Fiera di San Bartolomeo in Giarratana, accertavano che il Dott. Dipasquale aveva condotto due equidi, meglio sopra identificati, omettendo di accompagnarli con il passaporto.

A seguito di ispezione presso l'allevamento i passaporti venivano rinvenuti presso l'Azienda.

Ciò ha portato, giustamente, a contestare la violazione di cui all'art. 3, comma 5, del D.l.vo n.º 29/2011 che prevede tale fattispecie.

L'eccezione del trasgressore espressa in ricorso, secondo cui l'identificazione degli animali era comunque assicurata dai microchips è palesemente infondata.

Come osservato nel rapporto del NAS, infatti, non viene contestata la mancata identificazione degli equidi prevista e punita dal comma 1 dell'art. 3 citato, ma la violazione di cui al comma 5 che espressamente sanziona la mancanza di passaporto e del documento di provenienza o Mod. IV durante il trasferimento degli equidi.

Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione c/o notificazione degli atti;

Esaminati gli atti e tenuto conto delle circostanze, della assenza di rischi per la salute pubblica e altre conseguenze della violazione medesima, dell'entità e della gravità della violazione, ai fini della quantificazione della sanzione da applicare;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTA il D.Lgs. 193/2007.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013)

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n° 1453 del 09.07.2013 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

al Sig. DI PASQUALE Giovanni, in premessa generalizzato, il pagamento della somma totale di €. 600,00 (euro seicento/00) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b) del Regolamento Aziendale (**si applica una sanzione pari al minimo edittale**);

INGIUNGE

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:


Importo previsto quale Sanzione amministrativa: € 600,00

Spese di accertamento e notificazione: €. 50,00;

Bolli €. 16,00

Per complessivi € 666,00 (euro seicentossessantasei/00)

Tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: **“da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V”**. nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione.



In accoglimento della richiesta di rateizzazione espressa si autorizza il pagamento della sanzione come sopra applicata nella misura di 6 rate mensili di €. 111,00.

Dette somme devono essere pagate la prima entro 30 giorni dalla notifica del presente atto e le successive a regolare cadenza mensile.

Si dispone che il trasgressore provveda mensilmente ad esibire copia dell'attestazione di avvenuto pagamento all'Ufficio Sanzioni di Piazza Igea, 1.

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1.

Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- al Sig. **DI PASQUALE Giovanni**, nato a Scicli (RG) il **29.06.1948**, presso il domicilio eletto per il presente procedimento presso lo studio dell'Avv. Nino Cortese via Natalelli nn 15 – 19 97100 Ragusa in qualità di legale rappresentante dell'Azienda zootecnica con allevamento di cavalli identificata con Codice Aziendale n° IT009RG336;
- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;
- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (Comando NAS di Ragusa – via Giorgio Perlasca n.° 2- 97100 Ragusa)

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

Ragusa, 26 AGO. 2014

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò

